

Vito SARACINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

## RILEVANZA FISCALE NELLE ASSEGNAZIONI AUTOVETTURE IN USO PROMISCOU A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)



Gli autoveicoli aziendali sono da sempre oggetto di numerose disposizioni di legge volte a porre limiti sempre più rigorosi alla deduzione dei costi da parte delle imprese. In questo studio viene fornita una panoramica del quadro normativo relativamente al trattamento fiscale riservato alle autovetture concesse in uso promiscuo a dipendenti e amministratori.

### DEDUCIBILITA' COSTO AUTOVETTURE

L'art. 164 del DPR n. 917/1986 del Tuir, definisce i limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Nel caso specifico, le autovetture subiscono particolare trattamento di deducibilità del costo a seconda che vengano assegnate ai dipendenti piuttosto che agli amministratori.

### Auto Uso Promiscuo assegnata ai Dipendenti

Tra le forme di assegnazione dell'autovettura ai dipendenti aziendali il caso più frequente e, sotto il profilo fiscale più premiante, è quello dell'autovettura concessa in uso promiscuo al dipendente. La vettura viene data al dipendente affinché questi la utilizzi tanto per le finalità aziendali, quanto ai fini personali.

Per le autovetture concesse in uso promiscuo al dipendente spetta una deduzione pari al 70% sia del costo di acquisizione (quota di ammortamento nel caso di acquisto diretto, canoni di leasing o noleggio) sia delle spese di gestione della vettura (carburante, manutenzioni, pneumatici, assicurazione, tassa di circolazione, etc.). Con riferimento al costo di acquisizione, peraltro, la deduzione è ammessa senza alcun limite rapportato al valore del mezzo (che per le auto destinate all'utilizzo esclusivamente aziendale è pari a 18.076 euro): la quota fiscale di ammortamento viene quindi calcolata sul costo complessivo della vettura.

Allo scopo di evitare comportamenti elusivi, posti in essere al solo fine di fruire della deduzione del 70% delle spese sostenute per l'utilizzo dei veicoli che vengono dati in uso promiscuo al dipendente, il Ministero delle Finanze, con la circolare del n. 48/E del 10/02/1998, ha chiarito che:

- l'utilizzo da parte del dipendente deve essere comprovato da idonea documentazione che ne attesti con certezza l'utilizzo, rappresentata ad esempio da una clausola nel contratto di lavoro del dipendente che richiama l'uso dell'auto o altro veicolo aziendale, oppure dalla sottoscrizione di una scrittura privata, avente data certa, che assegni al dipendente il veicolo aziendale (Cfr. *fac-simile* riportato in calce alla presente).
- l'utilizzo dell'autovettura per la maggior parte del periodo d'imposta inteso come la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro, che se coincidente con l'anno solare corrisponde a 183 giorni. Nel caso in cui la vettura sia posseduta per un arco di tempo diverso rispetto alla durata dell'esercizio, perché magari acquistata o venduta durante nel corso dell'anno, il controllo deve essere eseguito in relazione al periodo di possesso del veicolo. Va precisato che, ai fini del conteggio della durata dell'utilizzo del veicolo da parte del dipendente nel periodo d'imposta, non è necessario che tale utilizzo sia avvenuto in modo continuativo né che il veicolo sia stato utilizzato da uno stesso dipendente. Se il veicolo aziendale è concesso in uso promiscuo al dipendente per un lasso di tempo che non superi la maggior parte del periodo d'imposta ovvero la maggior parte del periodo di detenzione, allora la deducibilità del 70% di cui all'art. 164 comma 1, lettera b-bis) non può essere applicata, i costi sono comunque deducibili, ma con le seguenti opzioni:

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: [info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it) - P.E.C.: [info@pec.studiosaracino.it](mailto:info@pec.studiosaracino.it) - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

*Vito SARACINO*  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

- Per intero, fino a concorrenza dell'ammontare del fringe benefit (definito secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 51 alla lettera a), del TUIR) che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente;
- Nella misura del 20% secondo le regole della deducibilità limitata, tenendo conto dei limiti massimi disposti, ragguagliati al periodo diverso da quello di utilizzo promiscuo da parte del dipendente, per la parte eventualmente eccedente.

Il comma 4 dell'art. 51 alla lettera a), del TUIR, stabilisce che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, l'attribuzione ad uso promiscuo determina per il dipendente un fringe benefit pari al "30%" dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali, consultabili sul sito:

<http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/fringe-benefit.html>

che l'Automobile Club Italia, deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle Finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente". Nel caso in cui il modello del veicolo non sia compreso tra quelli indicati nella tabella ACI, la determinazione dell'importo del fringe benefit da attribuire al dipendente deve essere determinato prendendo a riferimento la tariffa ACI del modello del veicolo con caratteristiche più simili al modello in questione. I costi di percorrenza che sono estrapolati dalla tabella ACI sono da considerarsi comprensivi di IVA.

#### **Auto Uso Promiscuo assegnata all'Amministratore**

Per le auto assegnate all'amministratore in uso promiscuo, ai fini della deducibilità dei relativi costi per l'impresa, malgrado il reddito conseguito dall'amministratore-collaboratore venga espressamente assimilato al reddito da lavoro dipendente, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 26 gennaio 2001 afferma che le disposizioni di favore previste per le autovetture concesse in uso al dipendente non possono essere estese alle autovetture utilizzate ad uso promiscuo aziendale e personale da parte degli amministratori-collaboratori; a tal riguardo la successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 gennaio 2007 è anch'essa intervenuta sul tema, al fine di puntualizzare che l'assimilazione dei collaboratori con i lavoratori dipendenti concerne le modalità di determinazione del reddito di questi (e quindi, in merito al trattamento fiscale delle autovetture, risulta applicabile la determinazione convenzionale del benefit), ma non anche l'assimilazione per quanto riguarda le regole di deduzione dal reddito dei costi del veicolo da parte dell'impresa concedente.

La società può allora dedurre integralmente le spese relative all'autoveicolo, nel limite dell'importo del compenso in natura concesso all'amministratore c.d. "fringe benefit" (definito secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 51 alla lettera a), del TUIR). Le spese eccedenti il fringe benefit vedono invece i limiti previsti per gli autoveicoli non strumentali all'attività dell'impresa: deducibilità al 20% e costo d'acquisto rilevante entro 18.075,99 euro. L'assegnazione dell'autovettura in uso promiscuo deve essere attestata da idonea documentazione, ad esempio specifica clausola del contratto di collaborazione dell'amministratore.

#### **DETRAIBILITA' IVA AUTOVETTURE**

Ai fini della detraibilità Iva si fa riferimento all'articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972, in cui vengono previste diverse ipotesi di detrazione a seconda che l'autovettura sia assegnata al dipendente o all'amministratore dell'azienda, o ancora in fringe benefit.

#### **Auto Uso Promiscuo Dipendente**

Dal 2008 è stato introdotto un vantaggio anche sotto il profilo Iva. Sul punto, il Ministero delle Finanze con la Risoluzione n. 6/DPF del 20 febbraio 2008 ha precisato che per i veicoli a motore concessi in uso promiscuo ai

*Vito SARACINO*  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

dipendenti si può usufruire di una detrazione Iva che passa dal 40% al 100% assoluta sul costo di acquisto e sulle spese di impiego, a seconda del tipo di riaddebito effettuato nei confronti del dipendente:

- fringe benefit tassato in busta paga, attraverso una trattenuta dalla retribuzione del lavoratore, che prevede la detrazione forfetaria al 40%, senza obbligo di effettuare alcun addebito di Iva;
- fringe benefit addebitato con emissione di fattura in capo al dipendente, assoggettata ad Iva con aliquota ordinaria, che prevede la detrazione integrale al 100% dell'imposta. Il valore della fattura va calcolato prendendo sempre in considerazione le tabelle Aci sulla percorrenza convenzionale di 4.500 Km annui (15.000 km considerati al 30%), considerando che gli importi indicati dall'Acì sono comprensivi di Iva e che la fattura emessa nei confronti del dipendente deve risultare altresì pagata entro la fine del periodo d'imposta.

Di seguito un esempio pratico di autovettura concessa in uso promiscuo al dipendente.

**Esempio:** La Beta Srl ha destinato al dipendente Andrea Bianchi una vettura Audi A3 SPB 40 2.0 190 CV S-TRONIC, affinché questo la utilizzi sia per l'attività d'impresa che per l'uso privato, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Si ipotizzi il seguente fringe benefit 2020 verificato sul sito Acì:

| MODELLO         | SERIE           | COSTO KM 15.000 KM | FRINGE BENEFIT ANN. 30% |
|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| AUDI SPB 40 2.0 | 190 CV S-TRONIC | 0,5974             | 2.688,26 euro           |

Se l'impresa emette al dipendente una fattura dell'importo di 2.203,49 euro + Iva 22% (il cui totale dà un importo complessivo della fattura di 2.688,26 euro, corrispondente al fringe benefit di utilizzo della vettura):

- non vi sarà alcuna tassazione in capo al dipendente (in quanto viene sterilizzato l'importo del fringe benefit da tassare in capo al dipendente a seguito del pagamento della fattura);
- la deduzione di tutti i costi (acquisizione/leasing/noleggio e spese di gestione) è pari al 70% degli stessi;
- l'Iva assoluta sulle fatture di acquisto risulterà interamente detraibile.

#### **Auto Uso Promiscuo Amministratore**

Anche ai fini della detrazione Iva per le autovetture concesse in uso promiscuo agli amministratori non è possibile applicare il medesimo trattamento ai fini Iva previsto per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. In quanto trattasi di due tipologie di rapporti di lavoro (l'ufficio di amministratore di società e quello di lavoro dipendente) non pienamente assimilabili a tutti gli effetti di legge, da cui si ricava che la piena detrazione dell'Iva nei casi di utilizzo promiscuo dell'auto concessa in uso al dipendente, non è in alcun modo estensibile al caso dell'amministratore. Per tali ultime fattispecie, quindi, andrebbero applicate le regole ordinarie previste dall'articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 e che prevedono la detrazione Iva nella misura limitata del 40%.

#### **NOVITA' PREVISTE DAL 1° LUGLIO 2020**

Dal 1° luglio 2020 cambiano le modalità per calcolare il fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, prevedendo nuove percentuali di calcolo che tengono conto delle emissioni di CO2 del veicolo. Per le autovetture, gli autoveicoli, gli autocaravan, indicati nell'art. 54, co. 1, lettere a), c) e m), del Dlgs. n. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori, di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 gr. per chilometro (g/Km di CO2), concessi in uso promiscuo, ai dipendenti o agli amministratori di società, con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, l'importo del fringe benefit da tassare (ad Irpef, addizionali e Inps) per l'uso privato del mezzo viene ridotto dall'attuale 30% al 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base Tabelle ACI, elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno.

La tabella seguente, indica sinteticamente il nuovo sistema di tassazione:

*Vito SARACINO*  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

| <b>EMISSIONE DI CO2 DEL VEICOLO</b> | <b>DAL 1° LUGLIO 2020</b> | <b>ANNO 2021</b> |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Fino a 60 g/km                      | 25%                       | 25%              |
| Da 61 a 160 g/km                    | 30%                       | 30%              |
| Da 161 a 190 g/km                   | 40%                       | 50%              |
| Oltre 191 g/km                      | 50%                       | 60%              |

Quanto disposto dall'art. 1, comma 633 della Legge di Bilancio 2020, non avendo effetto retroattivo, prevede che ai contratti concernenti la concessione dell'auto aziendale ad uso promiscuo, con qualunque valore di emissione di anidride carbonica, stipulati entro il 30 giugno 2020, verrà applicata una percentuale generalizzata del 30% sui 15.000 km.

**Bitonto, 31 luglio 2020**

**Dott. Vito SARACINO**  
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)  
info@studiosaracino.it  
[www.studiosaracino.it](http://www.studiosaracino.it)

*Vito SARACINO*  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**ACCORDO PER LA CONCESSIONE IN USO PROMISCUO DI AUTO AZIENDALE**

**Tra le parti:**

- ..... con ..... sede  
in....., ..... codice  
fiscale....., (d'ora innanzi proprietario) qui rappresentata dal  
sig....., nato a ..... il  
.....  
residente in ....., codice fiscale ....., munito dei  
necessari poteri;  
- il sig. ...., nato a .....  
il....., codice fiscale....., dipendente della  
società..... a decorrere dal ....., iscritto al  
numero matricola..... (d'ora innanzi utilizzatore)

**premesse che**

- la società ..... è proprietaria del mezzo: tipo ....., targa  
....., telaio ....., destinata al seguente uso ....., come si  
evidenzia dalla copia del libretto di circolazione allegata;
- che la società ..... è intenzionata a mettere a disposizione del  
sig..... il suddetto automezzo, affinché lo stesso venga utilizzato per necessità di  
servizio connesse alla sua mansione ed anche per uso personale;

**si conviene e stipula quanto segue**

1. Oggetto dell'accordo. Il proprietario mette a disposizione dell'utilizzatore il mezzo identificato in premessa, affinché lo stesso venga utilizzato per motivi di servizio e per usi personali.
2. Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo per l'uso personale del mezzo è stabilito dalle parti, in via convenzionale, in misura pari al 30% del costo (IVA compresa) corrispondente ad una percorrenza annua di 15.000 chilometri, desumibile dalla tabella ACI appositamente approvata dall'Agenzia delle entrate e pubblicata in Gazzetta Ufficiale entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento. In caso di utilizzo per periodo di tempo inferiore all'anno verrà effettuata una proporzione del suddetto parametro. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante trattenuta dal cedolino paga entro e non oltre la fine di ciascun anno per cui il presente accordo esplicherà i suoi effetti, salvo che l'utilizzatore non provveda al pagamento in contanti.
3. Obblighi dell'utilizzatore. L'utilizzatore si impegna sin da ora a:
  - comunicare tempestivamente eventuali provvedimenti che dovessero revocare o limitare il permesso di guida;
  - assumere a proprio carico ogni ed eventuale sanzione derivante da infrazioni al codice della strada o ad altre prescrizioni normative connesse all'utilizzo del mezzo;
  - utilizzare il mezzo esclusivamente per gli usi previsti dal libretto e rispettare i consigli d'uso prescritti dal produttore;
  - provvedere direttamente alla piccola manutenzione del mezzo (rabbocco olio, controllo liquidi, pressione gomme, ecc.);
  - segnalare senza indugio al proprietario eventuali malfunzionamenti, difetti e guasti, tanto nel periodo di validità della garanzia che in quello successivo, astenendosi dall'uso del mezzo qualora gli stessi possano provocare danni al conducente, ai trasportati, a soggetti terzi o a beni e cose; eventuali interventi presso officine specializzate saranno, nel limite del possibile, concordati con il proprietario, fermo restando che l'utilizzatore è sin da ora autorizzato a far effettuare interventi urgenti ed improrogabili qualora le circostanze ed il luogo non consentissero di contattare il proprietario;
  - rispettare, rigorosamente, gli interventi di manutenzione programmata prescritti dal libretto di uso e manutenzione del mezzo;
  - segnalare, nel più breve termine dalle circostanze concesso, ogni incidente in cui dovesse incorrere, indipendentemente dalla responsabilità propria o di terzi e dall'ammontare del danno a persone o cose;
  - richiedere ed ottenere valido giustificativo delle spese sostenute per l'uso del mezzo, secondo le indicazioni fornite dall'ufficio amministrativo.
4. Obblighi del proprietario. Il proprietario si impegna sin da ora a:

*Vito SARACINO*  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

- stipulare e rinnovare idonea polizza assicurativa a copertura del mezzo e dei rischi connessi alla circolazione dello stesso;
- corrispondere la tassa di proprietà;
- consentire l'effettuazione degli interventi di manutenzione programmata, ed in ogni caso necessari, indicando le officine prescelte per l'effettuazione degli stessi;
- comunicare eventuali richiami o interventi necessari segnalati dal costruttore.

5. Durata e modifiche agli accordi. Il presente accordo mantiene la sua efficacia a tempo indeterminato, salva la possibilità del proprietario di inviare disdetta con lettera raccomandata con un preavviso minimo di 15 giorni; in caso di sostituzione del mezzo con altro, il preavviso minimo può non essere rispettato. Ogni modifica al contenuto del presente accordo dovrà essere formalizzata per iscritto.

Il presente accordo è stipulato in data odierna in due originali, debitamente sottoscritti per accettazione dalle parti, di cui uno verrà spedito in plico senza busta al proprietario a sua cura e spese.

Data .....

Il proprietario (.....) \_\_\_\_\_

L'utilizzatore (.....) \_\_\_\_\_

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

**FAC SIMILE DI FATTURA PER RIADDEBITO COSTI PER USO AUTOVETTURA**  
**(riaddebito integrale che azzerà il fringe benefit)**

Dati del soggetto emittente

Dati del dipendente

Fattura numero ..... del .....

**PAGAMENTO**

La presente fattura verrà saldata mediante compensazione con le somme spettanti a titolo di cedolino paga del mese di ....., come da autorizzazione fornita dal sig. ....

**DESCRIZIONE**

Riaddebito del corrispettivo per utilizzo promiscuo del mezzo ..... per il periodo **annuale** dal ..... al ..... come da accordo stipulato in data .....

Tariffa da tabella ACI per 15.000 km (A) .....

30% della voce (A) (B) .....

Imponibile [(B) : 1,22] (C) .....

**DATI IVA**

Imponibile (C) .....

Imposta al 22% .....

**Totale fattura (B)** \_\_\_\_\_

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

**FAC SIMILE DI FATTURA PER RIADDEBITO COSTI PER USO AUTOVETTURA**  
(riaddebito parziale che NON azzerà il fringe benefit)

Dati del soggetto emittente

Dati del dipendente

Fattura numero ..... del .....

**PAGAMENTO**

La presente fattura verrà saldata mediante compensazione con le somme spettanti a titolo di cedolino paga del mese di ....., come da autorizzazione fornita dal sig. ....

**DESCRIZIONE**

Riaddebito del corrispettivo per utilizzo promiscuo del mezzo ..... per il periodo **mensile** dal ..... al ..... come da accordo stipulato in data .....

Tariffa da tabella ACI per 15.000 km (A) .....

30% della voce (A) (B) .....

quota mensile (B) : 12 (C) .....

quota parte riaddebitata (D) .....

Imponibile [(D) : 1,22] (E) .....

Fringe benefit residuo [(C) – (D)] (F) ..... (indicato su cedolino del mese di .....) )

**DATI IVA**

Imponibile (E) .....

Imposta al 22% .....

**Totale fattura (D)** \_\_\_\_\_